

Regione Toscana

Direzione agricoltura e sviluppo rurale

La disciplina dei
DISTRETTI BIOLOGICI
In Toscana

DISTRETTO

Zona determinata in base a caratteristiche specifiche

Divisione territoriale soggetta a una particolare giurisdizione.

Suddivisione del territorio nazionale italiano in relazione allo svolgimento di un determinato pubblico servizio;(d. ferroviario, d. postale, d. militare, d. scolastico, distretto industriale....)

DISTRETTO industriale

La parola "distretti" è stata introdotta nel lessico giuridico dalla legge n.317 del 5 ottobre 1991, in materia di "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese",

che ha dettato una formale definizione di "distretti industriali" ed ha previsto un'articolata disciplina, all'interno della quale era assegnato

alle REGIONI il compito di individuare le aree distrettuali,

ed ai CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE, costituiti quali enti pubblici economici, il compito di fornire servizi reali alle imprese.

DISTRETTI in agricoltura


- ❖ D.lgs n. 228 del 18 maggio 2001 all'art. 13 definisce i Distretti rurali ed agroalimentari rinviando alle Regioni per l'individuazione.
- ❖ La Regione Toscana ha disciplinato solo i Distretti Rurali con la L.R n. 21 del 5 Aprile 2004 "Disciplina dei Distretti rurali" poi modificata dalla legge 17/2017.

1.

DISTRETTO rurale

- ❖ Produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l'economia locale;
- ❖ Identità storica omogenea;
- ❖ Consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività locali;
- ❖ Produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni del territorio.

Questa definizione attribuisce un ruolo centrale all'agricoltura pur mantenendo la prospettiva della multifunzionalità e della diversificazione e integrazione economica delle aree rurali.



DISTRETTI del cibo

I Distretti del cibo, istituiti con la legge 205 del 27 dicembre 2017, costituiscono un nuovo modello di sviluppo per l'agroalimentare italiano.

Nascono infatti per fornire a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse per la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori nel loro complesso.

DISTRETTI del cibo


OBIETTIVI:

lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale,

la sicurezza alimentare, la diminuzione dell'impatto ambientale delle produzioni e la riduzione dello spreco alimentare.

a salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

Il modello dei Distretti del cibo è finalizzato inoltre a ridare slancio alle esperienze dei distretti rurali già presenti sul territorio nazionale, così come a incentivare la nascita di nuove realtà attraverso la possibilità di accedere a finanziamenti dedicati.




Perchè una legge sui distretti biologici

Essenzialmente, i distretti biologici costituiti o in via di costituzione possono essere ricondotti a tre soggetti promotori.

- 1) Distretto AIAB: promossi dalla locale branca dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica locale, sono chiamati a rispettare un disciplinare che, tra le altre cose, stabilisce una estensione minima di superficie certificata necessaria alla costituzione del Distretto Biologico, fissata in una percentuale del 2% superiore alla media nazionale o regionale e che il territorio debba avere un chiaro indirizzo produttivo.
- 2) Distretti Città del Bio. Nascono per iniziativa della Associazione di Comuni "Città del Bio", che intende promuovere il biodistretto come territorio in cui l'agricoltura biologica sia il riferimento per lo sviluppo locale. Ai comuni aderenti è chiesto di aderire a un "codice etico Biologico del territorio"
- 3) Biodistretti nati da iniziativa locale: si tratta di realtà nate da un comitato promotore espressione del mondo produttivo locale, dei Gas e altre realtà associative. Essenzialmente prendono a riferimento il biodistretto AIAB, ma ne modificano il modello per una maggiore rispondenza alla realtà locale.

Fig. 1 - Distretti biologici in Italia



Fonte: IN.N.E.R.




PSR 2014-2020

Il contributo dell'agricoltura biologica per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali

DISTRETTI BIOLOGICI E SVILUPPO LOCALE

Risultati preliminari Marzo 2017



Base di partenza

- L'esperienza dei distretti biologici in Toscana
- La proposta di legge nazionale
- La legge regionale 17/2017 sui distretti rurali
- Dati esistenti sull'agricoltura biologica in Toscana

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2019, n. 51

Disciplina dei distretti biologici.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 10 marzo 2020, n. 21/R**

**Regolamento di attuazione della legge regionale 30
luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici).**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, in coerenza con gli strumenti della propria programmazione, promuove la costituzione di distretti biologici quali strumenti per lo sviluppo della coltivazione, dell'allevamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico, per favorire l'integrazione delle politiche economiche e agricole con le politiche che garantiscono l'uso sostenibile delle risorse naturali e di sviluppo e coesione del territorio

secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, nonché per favorire l'incremento delle superfici agricole condotte con metodo biologico e il numero di imprese che si convertono al metodo biologico.



Art. 2

Definizione di distretto biologico

significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione, la preparazione e la commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali e la consolidata integrazione tra le attività agricole e le altre attività;

c) l'attenzione ai caratteri di identità territoriale e paesaggistici dei luoghi;

d) il rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, la conservazione e il miglioramento del suolo agricolo e la tutela dell'agrobiodiversità.

Art. 3

Attività del distretto biologico

1. Il distretto biologico, con obiettivi e strategie di sviluppo coerenti con la programmazione delle politiche rurali e agroalimentari regionali, opera per:

- a) promuovere lo sviluppo delle produzioni biologiche del territorio e delle filiere collegate, lo sviluppo della filiera corta, lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli e artigianali e la valorizzazione delle conoscenze contadine e tradizionali presenti nel territorio;
- b) favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi soggetti inseriti nel tessuto produttivo, creando condizioni favorevoli all'integrazione e alla sinergia volte a favorire le produzioni biologiche e il loro incremento;
- c) stimolare e favorire l'approccio territoriale promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali per perseguire uno sviluppo territoriale attento alla conservazione delle risorse e impiegando le stesse in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le biodiversità locali, oltre che favorire la corretta utilizzazione e la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari;
- d) favorire e promuovere le agrobiodiversità del territorio;

- e) farsi promotore della semplificazione dell'applicazione delle norme per gli operatori biologici aderenti;
- f) sostenere, tutelare, promuovere, diffondere la conoscenza, i metodi e le pratiche agricole, forestali e zootecniche di produzione biologica e biodinamica;
- g) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione, anche tramite modalità innovative, dei prodotti biologici;
- h) promuovere e sostenere la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva;
- i) promuovere e sostenere la vendita diretta e tramite reti sociali dei prodotti biologici;
- l) promuovere, sostenere e coordinare le iniziative di innovazione, di promozione dell'immagine del territorio;

m) favorire l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali, gestendo e sostenendo momenti di riflessione e di discussione con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

n) promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse disponibili e di ampio coinvolgimento dei soggetti e delle aree del distretto, il coordinamento delle varie politiche di gestione e di sviluppo sostenibile del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale ambientale dello spazio rurale, da conseguirsi anche mediante un'attività agricola che incentivi la rigenerazione del territorio agricolo e l'agrobiodiversità;

o) promuovere attività di informazione, dimostrazione e divulgazione dell'innovazione e la realizzazione di progetti di ricerca partecipata con le aziende agricole biologiche, finalizzati alla condivisione dei risultati e delle conoscenze e al rafforzamento della rete locale delle competenze;

p) costruire e organizzare una rete di soggetti e iniziative che possa presentare e far conoscere ai residenti ed agli ospiti il territorio.

Art. 4

Costituzione del distretto biologico

1. Il distretto biologico si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito dall'articolo 2.
2. L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico turistico e culturale del territorio in sintonia con la sostenibilità dell'ambiente, la tutela attiva del territorio e la trasmissione culturale delle conoscenze e dei saperi storici.
3. I soggetti aderenti all'accordo sono rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo biologico, storico e sociale del distretto.

4. All'accordo devono aderire:

- a) almeno tre imprenditori agricoli biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), che operano sul territorio del distretto o, se presente sul territorio, un'associazione in cui siano presenti almeno tre imprenditori agricoli biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;
- b) un terzo dei comuni del territorio del distretto, che si devono impegnare ad adottare politiche di tutela dell'uso del suolo, di riduzione della produzione di rifiuti, di difesa dell'ambiente e di promozione delle produzioni biologiche e di difesa e sviluppo dell'agrobiodiversità.

Per le amministrazioni pubbliche locali sarà un'occasione per rafforzare l'identità e la coesione della comunità locale, **stimolando sinergie e legami con altre attività economiche presenti sul territorio** (artigianato, turismo, ecc.) e per favorire uno sviluppo locale endogeno.




5. All'accordo possono aderire, se perseguono le finalità del distretto biologico:
- a) associazioni in cui siano presenti operatori biologici iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche;
 - b) rappresentanze dei soggetti privati operanti nell'ambito distrettuale;
 - c) altri soggetti pubblici e privati;
 - d) enti di ricerca interessati a svolgere localmente attività scientifiche inerenti alle attività del distretto biologico previste dall'articolo 2;
 - e) associazioni locali di consumatori;
 - f) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione;
 - g) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

6. L'accordo garantisce:

- a) l'adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale e che condividono le finalità del distretto biologico;
- b) l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;
- c) la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del distretto e l'interazione con i soggetti esterni.

7. Nell'accordo i soggetti aderenti individuano:

- a) l'ambito territoriale interessato dal distretto;
- b) la composizione dell'assemblea di distretto di cui all'articolo 5;
- c) il soggetto referente del distretto di cui all'articolo 6;
- d) le finalità del progetto economico territoriale integrato di cui all'articolo 7;
- e) le forme e i modi con i quali l'intera comunità del distretto può informarsi e partecipare attivamente alla definizione degli obiettivi delle strategie, delle azioni e dei progetti del distretto.



Art. 5

Assemblea di distretto

1. L'assemblea di distretto:

- a) approva il progetto economico territoriale integrato di cui all'articolo 7 e gli eventuali aggiornamenti;
- b) verifica e garantisce la corretta ed efficace attuazione del progetto economico territoriale integrato;
- c) approva la relazione annuale redatta dal soggetto referente prima della sua trasmissione alla competente struttura della Giunta regionale;
- d) propone alla competente struttura della Giunta regionale le modifiche all'accordo di distretto;
- e) propone la revoca del riconoscimento del distretto.

2. L'assemblea di distretto adotta il proprio regolamento di funzionamento entro novanta giorni dalla costituzione del distretto medesimo.

Art. 6

Soggetto referente del distretto biologico

1. Il soggetto referente del distretto biologico:

a) ha la rappresentanza legale del distretto;

b) predispone e attua il progetto economico territoriale integrato;

c) provvede all'organizzazione delle attività del distretto anche attraverso azioni culturali, di animazione e di stimolo verso i soggetti aderenti all'accordo e verso l'intero territorio del distretto biologico;

d) redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e la trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla competente struttura della Giunta regionale con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10, di seguito denominato regolamento.

2. Il soggetto referente può assumere qualsiasi forma giuridica.

Art. 7

Progetto economico territoriale integrato

1. Il progetto economico territoriale integrato è lo strumento con il quale il distretto biologico definisce le strategie territoriali integrate.
2. Il progetto persegue obiettivi di sviluppo socio-economico integrato nel territorio, nonché di valorizzazione delle risorse locali che favoriscono lo sviluppo sostenibile delle produzioni biologiche, le attività che lo sostengono, le politiche e i programmi coerenti con la tutela dell'ambiente e delle tradizioni storico-culturali.

3. Il progetto economico territoriale integrato contiene:

- a) un'analisi dettagliata dei caratteri, dei valori e delle criticità del territorio rurale dove insiste il distretto biologico;
- b) un'analisi socio-economica dei caratteri dei diversi settori produttivi che possono partecipare e sostenere la realizzazione e la diffusione degli obiettivi del distretto biologico;
- c) un'analisi dettagliata delle imprese agricole biologiche e delle superfici coltivate con metodo biologico, presenti al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento, anche in riferimento alla superficie agricola complessiva del territorio distrettuale e al numero totale delle imprese agricole insistenti nell'area distrettuale;

- d) una valutazione delle potenzialità del territorio distrettuale di sviluppo delle coltivazioni biologiche in termini di incremento atteso del numero di imprese agricole e di superfici agricole coltivate con metodo biologico;
- e) la definizione delle strategie e degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi integrati con particolare riguardo alle politiche già intraprese o da mettere in atto dalle pubbliche amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi del distretto;
- f) i termini di realizzazione degli interventi;
- g) il ruolo dei diversi soggetti che hanno aderito all'accordo.

4. Il progetto è predisposto e può essere aggiornato con le modalità previste dal regolamento.

Art. 5

Contenuti necessari

del progetto economico territoriale integrato
(articolo 7, comma 3 della l.r. 51/2019)

1. Il progetto economico territoriale integrato contiene:

a) un'adeguata cartografia descrittiva del territorio distrettuale;

b) la correlazione delle azioni con gli elementi dell'accordo;

c) il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;

d) le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze delle stesse;

e) la durata dei termini di attuazione del progetto economico territoriale integrato e l'indicativo crono-programma delle azioni;

f) una relazione contenente:

1) una dettagliata descrizione dei metodi di analisi dei bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato all'identificazione territoriale del distretto e alla sua costituzione;

2) un'analisi socio-economica dei caratteri dei diversi settori produttivi che possono partecipare e sostenere la realizzazione e la diffusione degli obiettivi del distretto biologico;

3) un'analisi dettagliata dei caratteri, dei valori e delle criticità del territorio rurale dove insiste il distretto biologico;

4) un'analisi dettagliata delle imprese agricole biologiche e delle superfici coltivate con metodo biologico presenti al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento, anche in riferimento alla superficie agricola complessiva del territorio distrettuale e al numero totale delle imprese agricole insistenti nell'area distrettuale;

5) una valutazione delle potenzialità del territorio distrettuale di sviluppo delle coltivazioni biologiche in termini di incremento atteso del numero di imprese agricole e di superfici agricole coltivate con metodo biologico;

6) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere attraverso l'operato del distretto;

7) la tempistica di realizzazione degli interventi schematizzati in un crono-programma di massima integrato dalle azioni attraverso cui s'intendono raggiungere gli obiettivi prefissati;

8) qualora i territori del distretto biologico coincidono o in tutto o in parte con il territorio in un distretto rurale già riconosciuto ai sensi della l.r.17/2017, la relazione deve contenere anche una dettagliata analisi circa la coerenza tra i progetti economici territoriali dei due distretti.

Art. 6
Aggiornamento del
progetto economico territoriale integrato
(articolo 7, comma 4 della l.r. 51/2019)

Art. 8

Riconoscimento del distretto biologico

1. La competente struttura della Giunta regionale riconosce i distretti biologici sulla base dei seguenti criteri:

- a) superficie coltivata con metodo biologico pari almeno al trenta per cento rispetto alla superficie agricola utilizzata del distretto;
- b) numero di operatori biologici presenti nel territorio distrettuale non inferiori a tre;
- c) previsione di percentuale di incremento di superficie agricola utilizzata con il metodo biologico;
- d) specificità delle produzioni locali e loro coerenza con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto;
- e) grado di integrazione delle varie attività rappresentate nell'accordo coerenti con le finalità del distretto biologico;

f) sinergie create dall'accordo, ivi comprese quelle finalizzate alla valorizzazione delle produzioni biologiche, del turismo rurale, al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole biologiche e quelle operanti in altri settori, alla tutela del territorio coerenti con le finalità del distretto biologico;

g) impatto del progetto economico territoriale integrato sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto biologico.

2. Le procedure per il riconoscimento sono definite dal regolamento.

3. Il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento è di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 7

Contenuti necessari della relazione annuale
(articolo 9, comma 1, lettera d) della l.r. 51/2019)

Art. 9

Revoca del riconoscimento

1. Il riconoscimento di distretto biologico è revocato nei seguenti casi:

- a) il distretto ha raggiunto tutti gli obiettivi definiti nell'accordo esauendo le finalità definite in fase di costituzione o non è in grado di funzionare per mancato rispetto di quanto stabilito nell'accordo;
- b) mancato rispetto dei contenuti e dei termini del progetto economico territoriale integrato;
- c) riduzione, sotto la soglia della percentuale di cui all'articolo 8, della superficie agricola coltivata con il metodo biologico;
- d) mancata trasmissione della relazione annuale sullo stato di attuazione del progetto economico territoriale.

2. La revoca è effettuata nei termini e con le modalità definite dal regolamento.

Articolo 10

Tavolo tecnico regionale dei distretti biologici

1. Per garantire il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei distretti biologici e favorire lo sviluppo sul territorio regionale è istituito il tavolo tecnico dei distretti biologici a cui partecipano i soggetti referenti dei singoli distretti.
2. Il tavolo è convocato dalla competente struttura della Giunta regionale almeno due volte l'anno.

DENOMINAZIONE DISTRETTO BIOLOGICO:

- 1) La valutazione dei singoli progetti terrà conto dei criteri generali di valutazione riportati nella griglia.
- 2) La commissione prima della seduta di apertura dovrà stabilire se procedere a una singola valutazione risultante dalla discussione dei membri o se procedere singolarmente per membro ad attribuire il punteggio che al fine dell'attribuzione del punteggio finale sarà sottoposto a media aritmetica.

1	Livello del Territorio coinvolto	<input type="checkbox"/> Alto (hanno aderito i 3/3 dei comuni del territorio del distretto)	5	
		<input type="checkbox"/> Medio (il numero dei comuni che hanno aderito all'accordo sono $\geq 1/2$ e $< 3/3$)	3-4	
		<input type="checkbox"/> Piccolo (comuni che hanno aderito all'accordo sono $\geq 1/3$ e $< 1/2$)	1-2	
Breve descrizione delle motivazioni di voto:				

2	Percentuale SAU biologica presente nell'ambito distrettuale (dati da elenco pubblico degli agricoltori e acquacoltori biologici ex art. 7 l. 154/2016)	<input type="checkbox"/> Elevata presenza di coltivazioni biologiche SAU $\geq 50\%$	15	
		<input type="checkbox"/> Media presenza di coltivazioni biologiche SAU ($\geq 35\%$ e $< 50\%$)	4 - 14	
		<input type="checkbox"/> Minima presenza di coltivazioni biologiche SAU ($\geq 30\%$ e $< 35\%$)	1 - 3	

3	Rappresentatività aziende biologiche aderenti all'accordo	<input type="checkbox"/> Aziende aderenti all'accordo in numero ≥ 10	10	
		<input type="checkbox"/> Aziende aderenti all'accordo in numero ≥ 6 e ≤ 9	3-9	
		<input type="checkbox"/> Aziende aderenti all'accordo in numero ≥ 3 e ≤ 5	1-2	
Breve descrizione delle motivazioni di voto:				

4	Attività di animazione del Distretto	<input type="checkbox"/> Costituito tramite adeguato processo partecipativo diretto, con attività di animazione capillare e raccolta delle informazioni necessarie per redigere le proposte di progetto economico territoriale integrato	7-10	
		<input type="checkbox"/> Manca una adeguata attività di animazione, ci si è limitati ad attività informative solo attraverso sistemi indiretti come web, media, ecc.	5-6	
		<input type="checkbox"/> Il processo di costruzione del distretto si dimostra frettoloso, poco pubblicizzato e poco visibile nel territorio	1-4	
		<input type="checkbox"/> Non sono presenti percorsi partecipativi e/o informativi di alcun genere	0	

5	Validità delle proposte dei soggetti pubblici in base agli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4, lettera b)	<input type="checkbox"/> Gli impegni assunti dalle Amministrazioni risultano elaborati in modo dettagliato e supportati da atti concreti di pianificazione e di indirizzo.	6-10
		<input type="checkbox"/> Gli impegni assunti dalle Amministrazioni risultano elaborati in modo dettagliato, ma gli impegni non sono supportati da atti concreti di pianificazione e di indirizzo.	3-5
		<input type="checkbox"/> Gli impegni assunti dalle Amministrazioni risultano elaborati in modo generico e non sono supportati da atti concreti di pianificazione e di indirizzo.	0-2

6	Valutazione Progetto economico territoriale integrato	<input type="checkbox"/> Adeguata descrizione del progetto economico territoriale integrato con particolare riguardo alle criticità del territorio, agli obiettivi e alle azioni da intraprendere	10 - 15	
		<input type="checkbox"/> Sufficiente descrizione del progetto economico territoriale integrato con particolare riguardo alle criticità del territorio, agli obiettivi e alle azioni da intraprendere	5 - 9	
		<input type="checkbox"/> Non presente una descrizione organica e adeguata del progetto economico territoriale, dei bisogni e delle proposte di attività.	0 - 4	

7	Sinergie create nell'accordo con particolare riguardo alle proposte volte ad aumentare gli operatori biologici aderenti all'accordo	<input type="checkbox"/> Si prevedono azione volte al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole, enti, e altri soggetti operanti in altri settori con particolare riguardo a interventi finalizzati a favorire un incremento consistente degli operatori biologici	7-10	
		<input type="checkbox"/> Si prevedono azioni volte al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole, enti, e altri soggetti operanti in altri settori, ma emerge una carenza circa interventi finalizzati a favorire un incremento consistente degli operatori biologici	5-6	
		<input type="checkbox"/> Manca una adeguata descrizione del progetto economico territoriale integrato, dei bisogni e delle proposte di attività e il grado di integrazione tra il progetto, le proposte di azione e gli obiettivi appare carente in diversi aspetti e talora poco chiaro.	2-4	
		<input type="checkbox"/> Non presente una descrizione organica del progetto economico territoriale integrato, degli obiettivi e delle proposte di attività e il grado di integrazione tra il progetto, le proposte di azione e gli obiettivi appare praticamente assente.	0-1	

8	Impatto del progetto economico territoriale integrato su ambiente, qualità della vita e del lavoro e sulla vitalità economica del distretto	<input type="checkbox"/> Viene valutata adeguata al progetto l'analisi e la descrizione degli impatti del distretto su ambiente, qualità della vita e del lavoro e sulla vitalità economica del distretto.	15 - 20
		<input type="checkbox"/> Viene valutata sufficiente l'analisi e la descrizione degli impatti del distretto su ambiente, qualità della vita e del lavoro e sulla vitalità economica del distretto.	7 - 14
		<input type="checkbox"/> Viene valutata inadeguata l'analisi e la descrizione degli impatti del distretto su ambiente, qualità della vita e del lavoro e sulla vitalità economica del distretto.	0 - 6

9	Impatto del progetto economico territoriale integrato sulle aree non agricole e comunque non interessate dalle coltivazioni biologiche con particolare riguardo al miglioramento di pratiche di trattamento finalizzate alla diminuzione di prodotti fitosanitari	<input type="checkbox"/> Il progetto economico territoriale integrato contiene azioni concrete, dettagliate e adeguate agli obiettivi del distretto con particolare riguardo al presente macrocriterio	8 - 15	
		<input type="checkbox"/> Il progetto economico territoriale integrato contiene azioni dettagliate e sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi del distretto anche se non completamente adeguate al presente macrocriterio	2 - 7	
		<input type="checkbox"/> Viene valutata inadeguata l'azione per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente macrocriterio	0-1	

10	Sistemi di verifica e monitoraggio	<input type="checkbox"/> Adeguata e dettagliata descrizione delle azioni atte a monitorare l'attività del distretto, descrivendo con dettaglio le azioni che si andranno a intraprendere per una corretta valutazione dell'attività e il rispetto degli obiettivi prefissati.	8-10
		<input type="checkbox"/> Generica e sommaria descrizione delle azioni atte a monitorare l'attività del distretto, descrivendo con dettaglio le azioni che si andranno a intraprendere per una corretta valutazione dell'attività e il rispetto degli obiettivi prefissati.	5-7
		<input type="checkbox"/> Manca una descrizione delle azioni atte a monitorare l'attività del distretto.	0-4



Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

gianluca.barbieri@regione.toscana.it tel. 055.438.61.14



GRAZIE

